

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 31-8642

Approvazione dello schema di Accordo quadro di collaborazione con l'Universita' degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per la promozione e il sostegno ad attivita' scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-economica nel settore agricolo e alimentare.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la Regione Piemonte, in armonia con i principi stabiliti dalle leggi regionali 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), coerentemente ai contenuti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte, come da ultimo approvato con decisione della Commissione europea C (2018) 5174 del 27 luglio 2018 (recepito con D.G.R. 7 settembre 2018, n. 12-7505):

orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere: la conoscenza e l'innovazione nel settore agricolo e forestale; la competitività e la redditività dell'agricoltura; le filiere agroalimentari; la valorizzazione degli agro-ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura; l'uso efficiente delle risorse ed un'economia a basse emissioni; l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali; la diffusione e l'applicazione delle moderne tecniche di produzione integrata e biologica, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente e della salute degli operatori e dei consumatori; la predisposizione e la diffusione di sistemi di supporto alle decisioni per le aziende agricole; la diffusione dell'innovazione e delle tecnologie digitali in ambito rurale; la promozione della qualità e della sicurezza dei prodotti agricoli; la formazione dei diversi soggetti che a vario titolo operano nel mondo dell'agricoltura; la valorizzazione del paesaggio agrario; la limitazione dell'uso del suolo;

riconosce la trasversalità dell'innovazione tecnologica in agricoltura e la necessità di coordinare politiche, strumenti e progettualità intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo rurale, economico e sociale, opera al fine di potenziare l'impatto economico e sociale di progetti complessi di sviluppo rurale, ottimizzandone la ricaduta imprenditoriale ed occupazionale e concorre allo sviluppo sostenibile ed alla competitività dei territori, attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici, delle filiere agroalimentari anche in relazione al turismo rurale ed al miglioramento delle competenze;

nella definizione e nello sviluppo delle proprie politiche agricole, attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi: migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli ed agroalimentari e ricercare, diffondere ed applicare le tecniche colturali e gli strumenti idonei a realizzare un'agricoltura eco-sostenibile, anche nell'ottica della protezione dell'ambiente, e della salute degli operatori e dei consumatori; promuovere reti, sistemi e centri servizi finalizzati a migliorare l'offerta di servizi di assistenza tecnica e tecnologica alle imprese agricole ed al sistema dell'assistenza tecnica, per un settore agricolo più smart e resiliente; individuare nuovi percorsi professionalizzanti nel settore dell'innovazione tecnologica in ambito agricolo per mantenere la competitività; qualificare le strutture territoriali che si occupano di monitoraggio ambientale e prevenzione e gestione delle emergenze, anche in relazione al cambiamento climatico; sostenere la crescita socio- economiche di aree rurali svantaggiate attraverso nuove catene di valore agricolo come la bioeconomy, la circular economy e le energie rinnovabili; limitare il consumo del suolo agricolo e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche valorizzando il paesaggio agrario;

programma, indirizza e sostiene lo sviluppo rurale anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali.

Preso atto che:

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" è un'istituzione accademica che riveste un rilevante ruolo nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;

ai sensi dell'articolo 1 del proprio Statuto, l'Università opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona e si propone di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura;

al fine di favorire l'eccellenza della conoscenza scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso, si è inteso avviare una collaborazione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" in attività di ricerca, innovazione e didattica, nell'ambito dello sviluppo del settore agricolo attraverso l'innovazione tecnologica, e della valorizzazione del settore agroalimentare e della bioeconomy, anche attraverso lo studio dei sistemi culturali propri del Piemonte rurale (cultura materiale e immateriale, tradizioni agricole; paesaggi agrari, etc.);

nel corso dei confronti, l'Università si è resa disponibile a garantire il necessario approfondimento e il supporto accademico e scientifico su tematiche di rilievo nei settori delle applicazioni tecnologiche per lo sviluppo di un'agricoltura ecocompatibile e per la creazione di reti destinate allo sviluppo del territorio rurale;

sulla base di tali considerazioni, ritenuto che un'azione sinergica e condivisa è in grado di stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento, anche attraverso il sostegno e la promozione di progetti di interesse comune nell'ambito dei campi di applicazione sopra menzionati, è stato condiviso uno specifico schema di Accordo quadro di collaborazione.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dello schema di Accordo quadro di collaborazione tra Regione Piemonte e Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", redatto ai sensi dell'articolo 15, c. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241, di durata biennale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), finalizzato alla promozione ed al sostegno ad attività scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-economica nel settore agricolo e alimentare;

Ritenuto, altresì, che eventuali altre proposte di collaborazione da parte di soggetti con analoghe caratteristiche verranno allo stesso modo prese in considerazione dalla Regione Piemonte, in quanto il suddetto Accordo quadro non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle aree di collaborazione individuate.

Dato atto che dalla stipulazione dello schema di Accordo sopra menzionato non derivano oneri a carico del bilancio regionale e che, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 4 ed all'articolo 6 del suddetto Accordo, in relazione a singole iniziative, le parti contraenti potranno definire specifici accordi attuativi, previa deliberazione della Giunta regionale di stanziamento delle risorse finanziarie all'uopo necessarie.

Ritenuto di demandare all'Assessore all'Agricoltura la sottoscrizione del suddetto Accordo quadro ed alla Direzione regionale Agricoltura, l'adozione degli atti attuativi della presente deliberazione.

Visto il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

vista la L.r. n. 23/2008 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

- di approvare lo schema di Accordo quadro di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, della durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", finalizzato alla promozione ed al sostegno ad attività scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-economica nel settore agricolo e alimentare;
- di dare atto che dalla stipulazione del suddetto Accordo non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
- di dare altresì atto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 4 ed all'articolo 6 del suddetto Accordo, in relazione a singole iniziative, le parti contraenti potranno definire specifici accordi attuativi, previa Deliberazione della Giunta regionale di stanziamento delle risorse finanziarie all'uopo necessarie;
- di demandare all'Assessore all'Agricoltura la sottoscrizione del suddetto Accordo quadro, autorizzandolo ad effettuare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie al momento della sottoscrizione;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti attuativi della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

SCHEMA di ACCORDO QUADRO di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15, c. 1 della L. 241/1990, tra Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e Regione Piemonte per la promozione e il sostegno ad attività scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-economica nel settore agricolo e alimentare.

Tra

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" C.F. n., con sede legale in _____, rappresentata dal Rettore, _____, nato a _____, il _____, domiciliato per il presente Accordo presso _____, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del (nel seguito indicato come "Università"),

e

la **Regione Piemonte** C.F. n., con sede legale in Torino, Piazza Castello 165, rappresentato dall'Assessore all'AGRICOLTURA _____, nato a _____, domiciliato per il presente Accordo presso _____, congiuntamente anche indicate come le "Parti";

Premesso che:

- a. l'Università è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- b. l'Università, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- c. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del proprio Statuto, l'Università "opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona" e "si propone di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento";
- d. la Regione, in armonia con i principi stabiliti dalle leggi regionali 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), coerentemente ai contenuti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte, come da ultimo approvato con decisione della Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018 (recepito con D.G.R. 7 settembre 2018, n. 12-7505), orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere:
 - la conoscenza e l'innovazione nel settore agricolo e forestale
 - la competitività e la redditività dell'agricoltura
 - le filiere agroalimentari
 - la valorizzazione degli agroecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura
 - l'uso efficiente delle risorse ed un'economia a basse emissioni
 - l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali
 - la diffusione e l'applicazione delle moderne tecniche di produzione integrata e biologica, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente e della salute degli operatori e dei consumatori
 - la predisposizione e la diffusione di sistemi di supporto alle decisioni per le aziende agricole
 - la diffusione dell'innovazione e delle tecnologie digitali in ambito rurale
 - la promozione della qualità e della sicurezza dei prodotti agricoli
 - la formazione dei diversi soggetti che a vario titolo operano nel mondo dell'agricoltura
 - la valorizzazione del paesaggio agrario

- la limitazione dell'uso del suolo
 - l'utilizzo della risorsa acqua
- e. la Regione riconosce la trasversalità dell'innovazione tecnologica in agricoltura e la necessità di coordinare politiche, strumenti e progettualità intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo rurale, economico e sociale. La Regione opera al fine di:
- potenziare l'impatto economico e sociale di progetti complessi di sviluppo rurale ottimizzandone la ricaduta imprenditoriale ed occupazionale;
 - concorrere allo sviluppo sostenibile ed alla competitività dei territori attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici, delle filiere agroalimentari anche in relazione al turismo rurale ed al miglioramento delle competenze;
- f. nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche agricole la Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli ed agroalimentari, ricercare, diffondere ed applicare le tecniche colturali e gli strumenti idonei a realizzare un'agricoltura ecosostenibile anche nell'ottica della protezione dell'ambiente, e della salute degli operatori e dei consumatori
 - Promuovere reti, sistemi, centri servizi finalizzati a migliorare l'offerta di servizi di assistenza tecnica e tecnologica alle imprese agricole ed al sistema dell'assistenza tecnica per un settore agricolo più smart e resiliente
 - Individuare nuovi percorsi professionalizzanti nel settore dell'innovazione tecnologica in ambito agricolo per mantenere la competitività
 - Qualificare le strutture territoriali che si occupano di monitoraggio ambientale, prevenzione e gestione delle emergenze anche in relazione al cambiamento climatico.
 - Sostenere la crescita socio-economica di aree rurali svantaggiate attraverso nuove catene di valore agricolo come la bioeconomy, la circular economy e le energie rinnovabili
 - Limitare il consumo del suolo agricolo e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche valorizzando il paesaggio agrario
- g. la Regione programma, indirizza e sostiene lo sviluppo rurale anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali;

Visto:

- a. l'articolo 15, c. 1 della l. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che:

- a. per favorire l'eccellenza della conoscenza scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso, l'Università e la Regione intendono avviare una collaborazione, in attività di ricerca, innovazione e didattica, nell'ambito dello sviluppo del settore agricolo attraverso l'innovazione tecnologica, e della valorizzazione del settore agroalimentare e della bioeconomy, anche attraverso lo studio dei sistemi culturali propri del Piemonte rurale (cultura materiale e immateriale, tradizioni agricole; paesaggi agrari, etc.);
- b. l'Università può garantire il necessario approfondimento e supporto accademico, scientifico su tematiche di rilievo nei settori delle applicazioni tecnologiche per lo sviluppo di un'agricoltura ecocompatibile e per la creazione di reti destinate allo sviluppo del territorio rurale.

- c. la Regione e l'Università ritengono di interesse comune sviluppare attività di analisi e conoscenza nei campi dei sistemi culturali propri del Piemonte rurale, dei paesaggi agrari, delle tradizioni agricole, dei saperi tradizionali connessi all'agricoltura, etc.;
- d. le Parti concordano nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune nell'ambito dei campi di applicazione sopra indicati.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, l'Università e la Regione, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche e di strumenti operativi e decisionali a disposizione della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.
2. In particolare, anche al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, le parti si impegnano ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di studio, ricerca, didattica e formazione, nei settori connessi ai sistemi culturali caratterizzanti il Piemonte rurale, ai paesaggi agrari, alle tradizioni agricole, ai saperi tradizionali connessi all'agricoltura, etc.

Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di studio, ricerca, sviluppo ed innovazione

1. Le Parti convengono di investire congiuntamente nell'attività di studio e ricerca tecnico-scientifica su temi di reciproco interesse, connessi al settore indicati in premessa e all'art. 1, e di avviare sugli stessi temi studi e progetti di collaborazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti.
2. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito:
 - a. condivisione di dati ed esperienze;
 - b. condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività;
 - c. piani di lavoro e collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
 - d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
 - e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
 - f. diffusione e formazione della cultura digitale e dell'innovazione sul territorio;
 - g. collaborazione per studi di fattibilità e *masterplan* per la valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio di riferimento;
 - h. analisi e monitoraggio dei dati al fine di valutare le ricadute sul territorio di specifici progetti di valorizzazione.
3. Le Parti convengono che una prima forma di attuazione della collaborazione e cooperazione scientifica sarà relativa alla raccolta di dati e allo studio dei saperi orali tradizionali propri delle comunità risicole del territorio piemontese, al fine di costruire una base di conoscenza funzionale a supportare processi di patrimonializzazione della cultura risicola, nella sua profondità storica e mitica (attraverso una ricerca sulle fonti, con la raccolta di interviste, narrazioni, formularità, gesti e parole), nella prospettiva della predisposizione di un eventuale dossier di candidatura delle "Terre d'Acqua" a patrimonio Unesco.

Articolo 3 - Modalità della collaborazione per attività di studio e di didattica

1. Nell'ambito della collaborazione in attività didattica le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente nelle seguenti iniziative:
 - a. promozione della formazione degli studenti dell'Università attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di tirocinio;

- b. progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari.

Articolo 4 - Accordi attuativi

1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici che dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.
2. Gli accordi attuativi potranno essere approvati e sottoscritti dai Dipartimenti competenti dell'Università.

Articolo 5 - Comitato Tecnico Scientifico

1. I singoli accordi attuativi discendenti dal presente accordo potranno prevedere la costituzione di appositi comitati scientifici per la realizzazione e il monitoraggio dei singoli progetti attuativi degli obiettivi strategici.

Articolo 6 - Oneri finanziari

1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corrispettività tra di esse.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l'eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l'attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.
3. I predetti accordi attuativi, eventualmente avviati dalla Regione, potranno prevedere impegni di spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 7 - Titolarità dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di studio e di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.
2. Qualora nel corso dell'attività di studio e di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo, ma solo previo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 9 - Durata

1. Il presente Accordo ha durata di 2 anni a partire dalla data di stipula.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando, con un preavviso di 3 mesi, apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.
2. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
 - per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Piemonte Orientale con sede in via Duomo n. 6, 13100 Vercelli nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it. Il responsabile della protezione dei dati dell'Università è contattabile a: dpo@uniupo.it;
 - per la Regione Piemonte Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: email: dpo@regione.piemonte.it; indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino.

Articolo 11 - Legge applicabile e Controversie

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010).

Articolo 12 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi degli articoli 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
4. Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente Accordo, verrà assolta in modalità virtuale dall'Università sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12.06.2003 e successive integrazioni del 20.03.2014 e 12.05.2015.

Per l'Università del Piemonte Orientale

Il Rettore

()

Per la Regione Piemonte

l'Assessore

()

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.